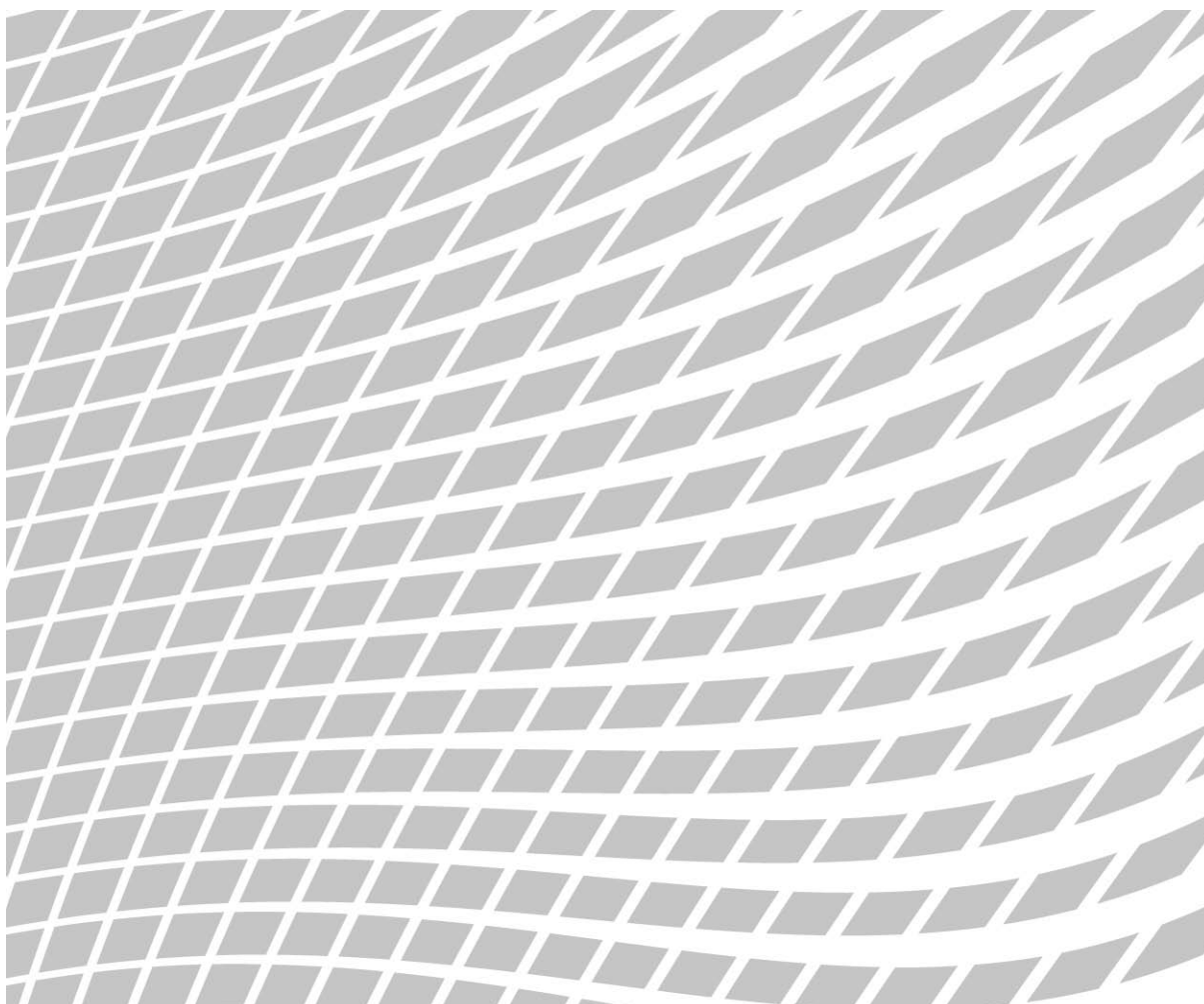


13 luglio 2010

Circolare 2010/x

Riserve tecniche nella riassicurazione

Punti chiave per l'indagine conoscitiva



Punti chiave

Le riserve tecniche rappresentano gran parte dell'ammontare degli impegni assunti da un'impresa di assicurazione; se il loro livello è insufficiente, la solvibilità degli istituti può esserne notevolmente compromessa. I requisiti stabiliti nella circolare per la definizione delle riserve tecniche rivestono dunque un'importanza fondamentale per la tutela degli assicurati dai rischi di insolvenza delle imprese di assicurazione.

Con la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) e l'Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011), entrate in vigore il 1° gennaio 2006, sono state poste le basi per la regolamentazione delle riserve tecniche.

I requisiti stabiliti nella nuova circolare si riferiscono all'attività di riassicurazione e riguardano tutte le imprese operative in tale ramo. Essi hanno l'obiettivo di garantire la costituzione di riserve tecniche sufficienti da parte di queste ultime.

La circolare persegue un approccio basato su principi. Attraverso le sue conoscenze tecnico-specialistiche e la sua esperienza, all'attuario responsabile compete il necessario margine di manovra per definire nel modo più esatto possibile il livello delle riserve tecniche necessarie.

Nella circolare vengono inoltre fissati elevati requisiti in termini di documentazione e informazione per il calcolo delle riserve tecniche. I modelli, i metodi e le ipotesi devono essere documentati e motivati in modo adeguato e pienamente comprensibile. L'analisi volta a determinare se le riserve tecniche sono sufficienti deve essere documentata da parte dell'attuario responsabile.

L'obbligo di calcolare la totalità delle riserve tecniche autonomamente e nel rispetto di requisiti unitari prefissati garantisce una valutazione globale affidabile di tali riserve. In questo modo è possibile incrementare il livello di trasparenza e agevolare i controlli.

L'indagine conoscitiva rimarrà aperta fino al 15 settembre 2010.